

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 721

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro della sanità

(DE LORENZO)

di concerto con il Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

con il Ministro per gli affari sociali

(BOMPIANI)

con il Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e con il Ministro dell'interno

(MANCINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - In attesa del riassetto del Servizio sanitario nazionale secondo le indicazioni dell'apposita delega da pochi giorni conferita al Governo, si rende necessario garantire la continuità del regime transitorio di gestione delle unità sanitarie locali di cui alla legge n. 111 del 1991, di conversione del decreto-legge n. 35 del 1991, mediante la reiterazione del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, non convertito in legge.

Il testo proposto riflette puntualmente il contenuto del decreto-legge n. 368 del 1992, apportando allo stesso gli aggiustamenti individuati in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 ottobre 1992. Infatti:

al comma 2 dell'articolo 1 viene prevista la decadenza dalla carica degli attuali amministratori straordinari a decorrere dal 1° gennaio 1993 e la conferma o la nomina dei nuovi amministratori entro il termine massimo del 15 gennaio 1993. Le designazioni da parte del comitato dei garanti devono pervenire alla giunta regionale entro e non oltre il 31 dicembre 1992;

al medesimo comma 2 viene fissato per le sole nuove nomine il limite dei settant'anni di età, che rimane escluso per il caso di conferma degli amministratori uscenti;

in relazione ad intervenuti provvedimenti regionali di accorpamento delle unità sanitarie locali, il medesimo comma 2 prevede inoltre che, in detti casi, la nomina dell'amministratore straordinario sia effettuata direttamente dalla regione stessa, in deroga alle modalità previste dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, scegliendo il nominativo dall'apposito elenco regionale;

al comma 3 è prevista l'estensione agli amministratori delle unità sanitarie locali delle disposizioni relative alla prescrizione dell'azione di responsabilità nel termine di cinque anni, già in vigore per gli amministratori degli enti locali ai sensi dell'articolo 58 della legge n. 142 del 1990.

Le modificazioni sopra esposte non comportano oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati con riguardo al precedente decreto-legge n. 368 del 1992.

Con l'articolo 3 si provvede poi a compensare il finanziamento all'Unione italiana ciechi venuto meno a seguito della soppressione dell'imposta sui cani disposta con l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, non convertito nei termini, disposizione da ultimo reiterata con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382. All'Unione, infatti, veniva corrisposto l'importo che i contribuenti, possessori di cani, pagavano per l'acquisto presso il comune di una medaglietta contrassegno fornita dalla predetta Unione, secondo quanto disposto dall'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Al fine di non pregiudicare l'attività dell'Unione italiana ciechi, si è reso necessario stabilire modalità alternative di finanziamento, anzitutto mediante l'attribuzione a carico del bilancio statale di un contributo compensativo di lire 4 miliardi per il 1992, corrispondente all'introito venuto meno a seguito della soppressione della predetta imposta. Per gli anni 1993 e 1994 si potrà provvedere per l'erogazione del contributo in questione allorquando saranno rese disponibili le relative risorse finanziarie con l'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 1993.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

Oneri indotti dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 (in milioni di lire):

	Differenza	Totale
<i>Attuale costo amministratori straordinari</i> (calcolato in media su USL con 105-250.000 assistiti)	62.300	
<i>Costo indotto dal provvedimento</i> (costo medio per n. USL = 91 × 659)	59.969	- 2.331
<i>Attuale costo collegi revisori</i> (calcolato in media in base alle leggi regionali)	14.300	
<i>Costo indotto dal provvedimento</i>	21.895	+ 7.595
		5.264
Costo medio per USL ...	L. 7.988.000	
Disamina oneri collegio revisori	21.895	
a) per le USL con spesa corrente inferiore a 200 miliardi (n. 579):		
1) membri ordinari 2 (costo medio = 10% compenso medio ammini- stratori, pari a 9,1)		
Onere 2 × 9,1 × 579	10.538	
2) Presidenti collegio (indennità al- tri componenti + 20%)		
9,1 + 20% 11 × 579	6.323	16.861
b) per le USL con spesa corrente superiore a 200 miliardi (n. 80):		
1) membri ordinari 4 (costo massi- mo 12,1)		
Onere 4 × 12,1 × 80	3.872	
2) Presidenti collegio (indennità al- tri componenti + 20%)		
12,1 + 20% 14,5 × 80	1.162	5.034
Totale oneri ...		21.895

Economie indotte dal comma 7 (in milioni di lire)

spesa per contenzioso lire 310.000

economie indotte per effetto del provvedimento
(2% su oneri per contenzioso)

$2\% \times 310.000 = 6.200$

Direttore amministrativo - Capo servizio delle USL

Stipendio iniziale lordo	L.	33.600.000
13 ^a mensilità	»	2.800.000
Indennità integrativa speciale	»	11.000.000
Indennità direzione	»	13.100.000
		<hr/>
Competenze annue lorde	L.	60.500.000
		<hr/>
+ 100%	L.	121.000.000
		<hr/>

La soppressione dell'imposta stabilita con l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1992, e reiterata con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, comporta il venir meno del finanziamento, corrisposto all'Unione italiana ciechi, per la fornitura dell'apposita medaglietta per i cani. Il contributo previsto dalla disposizione in esame costituisce, pertanto, un finanziamento compensativo sostanzialmente corrispondente all'introito venuto meno a seguito della soppressione del predetto tributo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, e 26 agosto 1992, n. 368.

Decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992.

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attività istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per gli affari sociali, del tesoro e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1993.

2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme

deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa data e, comunque, non oltre il 15 gennaio 1993, con proprio decreto, al rinnovo degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1992, e che non abbiano raggiunto il settantesimo anno di età. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia proceduto ad accorpamenti delle unità sanitarie locali, la nomina dell'amministratore straordinario è effettuata direttamente dalla regione in deroga alle modalità previste dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, scegliendo il nominativo dal predetto elenco. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991.

3. Agli amministratori delle unità sanitarie locali sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione o dalla provincia autonoma in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti, la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. L'indennità di carica dei componenti dei comitati dei garanti resta fissata nelle misure vigenti.

5. Nelle unità sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991 hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire duecento miliardi, il collegio dei revisori dei conti è integrato da altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto tra i

funzionari della Ragioneria generale dello Stato, e l'altro nominato dalla regione. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata dalla regione o dalla provincia autonoma in misura pari al 10 per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente di detto collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. La maggiore spesa derivante dal presente comma trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 7.

6. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

7. Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento l'unità sanitaria locale incaricata del pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente.

Articolo 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

Articolo 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - DE LORENZO - JERVOLINO
RUSSO - BOMPIANI - BARUCCI -
MANCINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI